

IRAQ - REGOLAMENTO (CE) n. 1210/2003 del 7 luglio 2003

relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996

(Modificato da ultimo dal Reg.to UE n. 791/2014 del 22-7-2014, in vigore il 23-7-2014)

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «comitato per le sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi del paragrafo 6 della risoluzione 661 (1990);
- 2) «fondi»: le disponibilità finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro:
 - a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
 - b) i depositi presso istituti finanziari o altri enti, i saldi di conti, i debiti e i titoli di debito;
 - c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;
 - d) gli interessi, i dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi;
 - e) i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fidejussioni o altri impegni finanziari;
 - f) le lettere di credito, le polizze di carico, gli atti di cessione;
 - g) i documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;
 - h) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;
- 3) «risorse economiche»: le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- 4) «congelamento dei fondi»: il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- 5) «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.
- 6) «Fondo di sviluppo per l'Iraq»: il Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto presso la Banca centrale irachena.

Articolo 2 (195/2008)

Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, quali elencati nell'allegato I, a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in particolare nei paragrafi 20 e 21.

Articolo 3

1. È vietato quanto segue:

- a) l'importazione o l'introduzione nel territorio della Comunità;
- b) l'esportazione o l'uscita dal territorio della Comunità e,
- c) il commercio di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale dell'Iraq e altri oggetti che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell'allegato II, se sono stati rimossi illegalmente da siti in Iraq, in particolare se:

i) gli oggetti costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi o dei fondi di conservazione delle biblioteche irachene, o degli inventari delle istituzioni religiose irachene, o

ii) si può ragionevolmente sospettare che i beni siano usciti dall'Iraq senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari irachene.

2. Tali divieti non si applicano se viene dimostrato che:

a) gli oggetti culturali sono stati esportati dall'Iraq prima del 6 agosto 1990, o

b) gli oggetti culturali vengono restituiti alle istituzioni irachene conformemente all'obiettivo di facilitarne la restituzione in condizioni di sicurezza di cui al paragrafo 7 della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 4 (1799/2003) (791/2014)

1. (1799/2003) Tutti i fondi e le risorse economiche situati fuori dell'Iraq in data 22 maggio 2003, appartenenti all'ex governo dell'Iraq, o ad uno degli enti pubblici, entità giuridiche, comprese società di diritto privato con partecipazione maggioritaria o controllo delle autorità pubbliche, o agenzie statali di tale governo, identificati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato III, sono congelati.

2. (1799/2003) Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle seguenti persone, identificate dal comitato ed elencate nell'allegato IV:

a) ex presidente Saddam Hussein;

b) alti funzionari del suo regime;

c) persone loro legate da stretti vincoli di parentela, o

d) persone giuridiche, organismi o entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui alle lettere a), b) e c) o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

3. (791/2014) È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità elencati nell'allegato IV o destinarli a loro vantaggio.

4. (791/2014) *Soppresso*

Articolo 4 bis (791/2014)

Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

Articolo 5 (791/2014)

1. L'articolo 4 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto della persona, entità od organismo figuranti nell'elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente l'autorità competente in merito a tali transazioni.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, le autorità competenti indicate nei siti Internet elencati nell'allegato V possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:

a) necessari per soddisfare i bisogni di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato V e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

3. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.

Articolo 6 (195/2008) (791/2014)

1. (195/2008) In deroga all'articolo 4, le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un privilegio di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) il fatto di soddisfare il credito non violi il regolamento (CEE) n. 3541/92; e

d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. (85/2013) In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell'articolo 4 sono resi disponibili esclusivamente per il loro trasferimento al meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituire il Fondo di sviluppo per l'Iraq, alle condizioni stabilite nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 7 (195/2008)

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, l'elusione dell'articolo 4 o la promozione delle operazioni di cui agli articoli 2 e 3.

2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti.

Articolo 8 (195/2008)

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V, nello Stato membro in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti;

b) collaborare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 10 (1412/2004)

1. Sono immuni da procedimenti legali e non sono soggetti ad alcuna forma di sequestro, sequestro conservativo presso terzi o esecuzione:

a) petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, finché il diritto di proprietà su tali beni non viene trasferito ad un acquirente;

b) proventi e obbligazioni derivanti dalla vendita di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, compresi i pagamenti relativi a tali beni depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto dalla Banca centrale irachena;

c) fondi e risorse economiche congelati a norma dell'articolo 4;

d) il Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto dalla Banca centrale irachena.

2. In deroga al paragrafo 1, i proventi e le obbligazioni derivanti dalla vendita di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq e il Fondo di sviluppo per l'Iraq non sono immuni da reclami avanzati sulla base della responsabilità dell'Iraq per danni connessi a eventuali incidenti ecologici verificatisi dopo il 22 maggio 2003.

3. (1412/2004) Il paragrafo 1, lettere a), b) e d), non si applica ai procedimenti legali relativi a obbligazioni contrattuali stipulate dall'Iraq, in particolare dal governo provvisorio dell'Iraq, dalla Banca centrale irachena e dal Fondo di sviluppo per l'Iraq, dopo il 30 giugno 2004, né alle sentenze giudiziarie definitive derivanti da tale obbligazione contrattuale.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata:

a) a modificare, se del caso, l'allegato II;

b) a modificare o integrare gli allegati III e IV sulla base delle conclusioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni, e

c) a modificare l'allegato V sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 13

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle eventuali misure adottate a norma del presente regolamento. Essi si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare quelle ricevute a norma dell'articolo 8 e quelle relative a violazioni delle disposizioni del presente regolamento, a problemi di applicazione delle norme o a sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 14

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti conferiti o obblighi imposti da qualsiasi accordo internazionale firmato o contratto stipulato o licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. In attesa che sia adottata l'eventuale legislazione necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono ove del caso quelle stabilite dagli Stati membri ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2465/1996.

3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avvio di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di una qualsiasi delle misure restrittive stabilite dal presente regolamento da parte di tali persone, gruppi o entità.

Articolo 15 bis (195/2008)

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento e le indicano nei siti web elencati nell'allegato V o mediante gli stessi.

2. Gli Stati membri comunicano le proprie autorità competenti alla Commissione entro il 15 marzo 2008 e la informano di ogni eventuale successivo cambiamento.

Articolo 16 (195/2008)

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e
- e) a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all'interno della Comunità.

Articolo 17

Il regolamento (CE) n. 2465/1996 è abrogato.

Articolo 18

1. Il presente regolamento entra in vigore il 9-7-2003 (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea).

2. Fatta eccezione per gli articoli 4 e 6, esso si applica a decorrere dal 23 maggio 2003.

3. **(131/2011)** Gli articoli 2 e 10 si applicano fino al 30 giugno 2011.

ALLEGATO I

Elenco dei beni di cui all'articolo 2

Codice NC	Designazione dei prodotti
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
2712 10	Vaselina
2712 20 00	Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio
Ex 27 12 90	«Slack wax», «scale wax»
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)
2901	Idrocarburi aciclici
2902 11 00	Cicloesano
2902 20 00	Benzene
2902 30 00	Toluene
2902 41 00	o-Xilene
2902 42 00	m-Xilene
2902 43 00	p-Xilene
2902 44	Miscele di isomeri dello xilene
2902 50 00	Stirene
2902 60 00	Etilbenzene
2902 70 00	Cumene
2905 11 00	Metanolo (alcole metilico)
3403 19 10	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base
3811 21 00	Additivi per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
3824 90 10	Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

ALLEGATO II

Elenco dei beni di cui all'articolo 3

ex Codice NC	Designazione dei prodotti
9705 00 00	1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: — scavi e scoperte terrestri o sottomarine — siti archeologici — collezioni archeologiche
9706 00 00	
9705 00 00	
9706 00 00	2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni
9701	3. Quadri e pitture diversi da quelli delle categorie 3 bis o 4, fatti interamente a mano con qualsiasi materiale e su qualsiasi supporto, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore
9701	3 bis. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore
6914	4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore
9701	
Capitolo 49	5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore
9702 00 00	
8442 50 99	
9703 00 00	6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore, escluse quelle della categoria 1
3704	7. Fotografie, film e relativi negativi, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore
3705	
3706	
4911 91 80	
9702 00 00	8. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione, aventi più di cinquanta anni di età e non appartenenti all'autore
9706 00 00	
4901 10 00	
4901 99 00	
4904 00 00	
4905 91 00	

4905 99 00	
4906 00 00	
9705 00 00	9. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione
9706 00 00	
9706 00 00	10. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni
3704	11. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni
3705	
3706	
4901	
4906	
9705 00 00	
9706 00 00	
9705 00 00	
9705 00 00	a) Collezioni, quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84 (1), ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;
	b) Collezioni, quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84 aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico
9705 00 00	13. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni
Capitoli 86/89	
	14. Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle categorie da 1 a 13
	a) aventi tra cinquanta e cento anni:
Capitolo 95	— giocattoli, giochi
7013	— oggetti di vetro
7114	— oggetti di oreficeria
Capitolo 94	— mobili
Capitolo 90	— apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia
Capitolo 92	— strumenti musicali
Capitolo 91	— orologeria
Capitolo 44	— lavori di legno
Capitolo 69	— prodo
5805 00 00	— arazzi
Capitolo 57	— tappeti
4814	— carte da parati
Capitolo 93	— armi
9706 00 00	b) aventi più di cento anni

(1) Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le

qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.

ALLEGATO III (2119/2003)

Elenco degli enti pubblici, entità giuridiche e agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell'ex governo iracheno, di cui all'articolo 4

OMISSIS

ALLEGATO IV (2119/2003)

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein, di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4

OMISSIS

ALLEGATO V

Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/

Omessi gli indirizzi degli altri Paesi

B. Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

COMMISSIONE EUROPEA

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles - Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu